Sentenza n. 314/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Maristella Filomena Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23095** del registro di Segreteria, relativi al conto giudiziale **n. 39337** reso da **FRANCESCO PICHIERRI** (cod. fisc.: PCHFNC52E25D086L), rappresentato e difeso come da procure in atti, dall'avv. Terenzio Fulvio Ponte (cod. fisc.: PNTTNZ73A08F205B; tel/fax 0984.396098; p.e.c.: avvfulvioponte@pecstudio.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, in Cosenza viale Giacomo Mancini n. 156, in qualità di agente contabile (economo) dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza (00204480420), per l'esercizio finanziario 2015, costituito, ai sensi dell'art. 148, secondo comma, c.g.c., a mezzo del direttore generale *pro tempore*.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udite le difese dell'avvocato Terenzio Fulvio Ponte e le conclusioni del p.m. contabile, s.p.g. dott. Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l'IRCCS-INRCA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 293/2021-1, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 39337 relativo alla gestione economale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza per l'esercizio finanziario 2015, reso dall'agente contabile Francesco Pichierri, il magistrato designato, in esecuzione della sentenza-ordinanza n. 67/2022 del 22 marzo 2022 - con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale e la procedibilità del conto giudiziale, con la conseguente rimessione degli atti per l'esame istruttorio - ha rilevato una serie di criticità del conto. Ha evidenziato, tra l'altro, che l'agente contabile risulta, allo stato degli atti, non individuato da alcun provvedimento; che, pertanto, il signor Pichierri sembra aver operato quale agente contabile di fatto; che, inoltre, firmatario del conto giudiziale è il signor Francesco Pichierri mentre i buoni economali, con i quali vengono liquidate e giustificate le spese, riportano la firma, in qualità di economo, del signor Francesco Porto e la controfirma dell'agente contabile, in qualità di dirigente amministrativo; che nell'anno 2015 non risultava essere stato adottato alcun regolamento di contabilità dell'ente; che è stato trasmesso il regolamento di organizzazione modificato con determina n. 110 del 23 febbraio 2009; che è stato trasmesso il regolamento di cassa economale, adottato con determina n. 648 del 20 novembre 2000; che l'art. 3 di quest'ultimo ha previsto in maniera analitica la tipologia di spese e fissato quale limite l'importo di euro 3.000,00 oltre IVA; che l'art. 4 ha anche indicato le spese per le quali non era previsto un tetto ed ha, altresì, fissato, per tale tipologia di spesa, il tetto di lire 10 milioni per

l'INCRA di Cosenza; che l'art. 8 ha disposto il limite di lire 150.000 per le spese per le quali non era possibile recuperare la documentazione fiscale/giustificativa, previa attestazione del Responsabile del servizio finanziario controfirmata dal direttore della struttura; che sono stati trasmessi tutti i giustificativi di spesa, alcuni anche più volte; che la maggior parte dei giustificativi non sono accompagnati dal relativo buono; che, pertanto, la contabilizzazione è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni su registro cronologico; che l'importo unitario di ciascuna spesa non ha superato il tetto fissato dalla normativa regolamentare sopra richiamata; che il totale generale riportato sul giornale, con riguardo alle spese, alle entrate e al saldo a debito dell'agente, corrisponde al totale generale del conto; che l'importo delle spese pagate indicate sul conto non coincidono con l'importo delle spese liquidate con determina; che l'importo dei reintegri indicati nel registro cronologico e sul conto non coincidono con gli importi dei mandati di pagamento; e che, in particolare, risulta una differenza tra spese pagate e spese liquidate di euro 127,21 ed una differenza tra mandati di reintegro e reintegri indicati sul registro cronologico per euro 1.071,76. Il magistrato designato ha aggiunto che anche l'esame dei buoni economali e delle relative spese ha presento una serie di anomalie con riguardo ad importi contabilizzati sul registro ma privi di giustificativo o con giustificativo parziale (spese postali e varie senza documento fiscale, per l'importo complessivo di euro 159,55), alle spese di rappresentanza per euro 600,00, a spese varie, non inerenti o non desumibili, pari ad euro 337,25, il cui giustificativo non è leggibile. Il magistrato designato ha evidenziato che dal registro cronologico sembra

evincersi che alcuni reintegri del fondo economale sono stati effettuati mediante trattenute sullo stipendio di alcuni dipendenti e che, pertanto, la modalità di gestione di tali operazioni contabili potrebbe essere la ragione della mancata coincidenza tra i reintegri indicati sul conto (e sul giornale) ed i mandati di reintegro emessi. Ha anche rappresentato che il collegio sindacale ha mosso rilievi in ordine alle spese di rappresentanza, perché prive di adeguata motivazione e non controfirmate dalla direzione generale, e alle spese di una certa entità, relative alla fornitura di *computers*, da attivare con procedura di gara economali, e che la U.O. amministrazione e finanza, con nota del 27 ottobre 2015, ha contestato le spese relative ad un pranzo di lavoro, per euro 225,00, perché non rientrante nelle fattispecie elencate dal regolamento economale. In ragione di quanto sopra evidenziato, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale con addebito all'agente contabile delle sopra indicate spese non ammissibili e/o non giustificate.

2. Con decreto presidenziale n. 238 del 25 settembre 2024, regolarmente comunicato, insieme alla relazione del magistrato designato, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, e al p.m. è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 10 giugno 2025.

3. Con memoria, depositata il 12 maggio 2025, l'agente contabile ha, in via preliminare, eccepito l'estinzione del giudizio di conto, ai sensi dell'art. 150, primo comma, c.g.c., perché il conto giudiziale è stato sottoscritto dall'agente contabile e dal responsabile dell'U.O. amministrazione e finanza il 26 luglio 2017 per il visto di regolarità e, all'esito della parifica, è stato depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale il 22 luglio 2021. Pertanto,

il termine quinquennale di estinzione deve essere fatto decorrere dalla data di presentazione del conto da parte dell'agente contabile all'amministrazione, posto che il ritardo con il quale quest'ultima lo ha depositato non può essere imputato al deducente. Ha, quindi, contestato la propria qualifica di contabile principale perché, fino al 2018, era responsabile della sede IRCSS-INRCA di Cosenza e, pertanto, poteva, al più, essere ritenuto alla stregua di un sub-agente, la cui responsabilità è limitata ai casi di attività fraudolenta o di dolo nell'ambito della gestione di competenza. Ha sottolineato che il magistrato designato lo ha definito contabile di fatto per l'esercizio finanziario in esame senza, tuttavia, considerare che la sede INRCA di Cosenza aveva un proprio economo preposto alla gestione della contabilità locale cui era affidata anche l'attività di gestione avente ad oggetto spese e reintegri. Ha, comunque, escluso la propria responsabilità contabile perché il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto non imputabile al deducente. Il signor Pichierri ha, infine, contestato gli addebiti relativi alle singole spese contestate dal magistrato designato. Ha, pertanto, concluso per la regolarità della gestione e il conseguente discarico ovvero per la non giustiziabilità del conto e, in via subordinata, nel caso di irregolarità, per la non imputabilità dell'addebito.

4. Con memoria difensiva, depositata il 9 giugno 2025, L'INRCA ha ampiamente controdedotto alle conclusioni rassegnate dal magistrato designato nella relazione di irregolarità ed ha, a tale scopo, allegato ulteriore documentazione giustificativa.

5. Con ordinanza n. 65/2025 del 17 giugno 2025, all'esito dell'udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il collegio, ha

disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per il compiuto esame istruttorio del conto giudiziale, in ragione della documentazione versata in atti dall'INRCA e delle difese spiegate dall'istituto e dall'agente contabile nei rispettivi scritti difensivi. Ha, inoltre, fissato l'udienza dell'11 novembre 2025 per la prosecuzione del giudizio di conto.

6. Con ordinanza n. 109/2025 del 12 novembre 2025, all'esito dell'udienza pubblica e della camera di consiglio dell'11 novembre 2025, il collegio, dato atto dell'istanza del magistrato designato di un'ulteriore proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva, ha evidenziato la mancata corrispondenza tra l'importo delle spese pagate indicate sul conto giudiziale e quelle liquidate risultanti dalle relative determine e tra l'importo dei reintegri indicati sul registro cronologico (e sul conto) e gli importi dei mandati di pagamento, e che, pertanto, era necessario acquisire la documentazione relativa al "*reso merce per errata fatturazione*" dell'importo pari ad € 127,21 richiamata tanto nella relazione di irregolarità, quanto negli atti difensivi. Ha, inoltre, precisato, nel merito delle spese contestate, che il regolamento di cassa economale applicabile *ratione temporis* non era soltanto quello adottato con determina n. 648 del 20 novembre 2000 ma anche quello adottato con determina del direttore generale n. 32 del 30 gennaio 2015. Ha formulato una serie di puntuali rilievi in ordine alle singole spese relative alla gestione in esame. Pertanto, ha disposto che l'agente contabile e/o l'INRCA, in persona del suo direttore amministrativo di presidio, provvedessero, a trasmettere la documentazione e la relazione esplicativa richieste e la rimessione degli atti al magistrato istruttore per il deposito della relazione conclusiva. Ha, infine, fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del

24 marzo 2026.

7. Con relazione del 12 marzo 2026, il magistrato designato, all'esito dell'esame dell'ordinanza collegiale e della ulteriore documentazione versata in atti, ha confermato le conclusioni già rassegnate in ordine alla irregolarità della gestione ed ha quantificato l'ammanco rispettivamente in euro 159,55, per le spese postali prive di giustificazione, in euro 600,00, per le spese di rappresentanza perché in contrasto con la regolamentazione economale vigente, in euro 337,25, per spese varie, tra cui spese postali e di bonifico, per carenza di giustificativi di spesa, in quanto illeggibili. Il magistrato designato ha, infine, rappresentato che l'agente contabile, il 1° dicembre 2025, ha presentato istanza di differimento del termine per il deposito di documentazione che, tuttavia, non ha poi trasmesso.

8. All'udienza pubblica del 24 marzo 2026, nessuno è comparso per l'amministrazione. La difesa dell'agente contabile ha insistito per la regolarità del conto giudiziale e, comunque, per l'assenza di qualsiasi addebito. Il p.m. ha concluso per la irregolarità della gestione con l'addebito indicato dal magistrato designato. La causa è stata trattenuta in decisione.

9. Con ordinanza n. 24/2026 del 26 marzo 2026, il collegio, considerato che con la precedente ordinanza n. 109/2025 del 12 novembre 2025, resa anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., sono stati espressamente contestati all'agente contabile e all'amministrazione una serie di irregolarità della gestione in esame, dalle quali potevano discendere degli ammanchi, dettagliatamente indicati, ed è stata chiesta la produzione di una serie di documenti corredati da relazione illustrativa e che, tuttavia, né l'amministrazione né l'agente contabile hanno ottemperato alle menzionate richieste istruttorie, che

quest'ultimo non ha, inoltre, ritenuto di controdedurre alle menzionate contestazioni, e che la documentazione e i chiarimenti richiesti con il sopra indicato provvedimento erano indispensabili ai fini della decisione del giudizio di conto, ha disposto di avvalersi della Guardia di finanza per l'acquisizione presso l'INRCA sede centrale di Ancona e sede provinciale di Cosenza, dei chiarimenti e della documentazione richiesta con l'ordinanza n. 109/2025 e la rimessione degli atti al magistrato istruttore per il deposito della relazione conclusiva. Ha, quindi, fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13 ottobre 2026, assegnando all'agente contabile e all'amministrazione il termine fino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti.

10. Con relazione conclusiva, depositata il 17 giugno 2026, all'esito dell'acquisizione e dell'esame della documentazione trasmessa dalla Guardia di finanza in ottemperanza al menzionato provvedimento istruttorio collegiale, il magistrato designato ha sottolineato che sono state riesaminate sia le criticità ed irregolarità rilevate con la relazione introduttiva del giudizio, sia le ulteriori criticità poste nelle ordinanze nn. 109/2025 e 24/2026 ed ha, pertanto, concluso che, attesa la mancanza dei giustificativi di spesa, relativi alle spese postali ordinarie e a quelle relative all'acquisto di farmaci, l'ammanco da addebitare al contabile sarebbe pari ad euro 26,80 e ad euro 600,00, per le spese di rappresentanza. Ha, quindi, proposto al collegio di dichiarare l'irregolarità del conto, con l'addebito all'agente contabile degli importi sopra indicati.

11. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2026, la difesa dell'agente contabile ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese riportate negli scritti

difensivi ed ha concluso per la regolarità del conto giudiziale e il conseguente discarico. Il p.m. contabile ha, invece, concluso per la irregolarità del conto giudiziale con addebito a carico del contabile, nei termini esposti dal magistrato designato nella relazione conclusiva. Nessuno è comparso per l'INRCA. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

12. In via preliminare, questo collegio osserva che l'eccezione di estinzione del giudizio di conto formulata dall'agente contabile, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., è infondata. È appena il caso di ricordare, infatti, che, ai sensi del primo comma della menzionata disposizione, "*Il giudizio di conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.*". Appare, pertanto, evidente che il dato testuale della disposizione in esame esclude in radice la possibilità di accedere all'interpretazione dell'agente contabile che colloca il *dies a quo* del termine di estinzione del giudizio di conto dalla data di presentazione del conto giudiziale all'amministrazione anziché, come espressamente indicato dalla norma, da quella del suo deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale. Del pari infondata è l'ulteriore e preliminare argomentazione difensiva del signor Francesco Pichierri in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva, posto che la sua qualifica di agente contabile è stata accertata con la sentenza-ordinanza n. 67/2022, che non risulta essere stata appellata. Ne deriva che le difese spiegate sul

punto dall'agente contabile appaiono inammissibili, attesa la definitività della pronuncia in ordine alla sua qualifica di contabile principale.

13. Nel merito, il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato irregolare in ragione della errata rappresentazione dei dati della gestione, per come evidenziati dal magistrato designato nelle relazioni di irregolarità. In particolare, si rileva la discordanza tra le spese pagate e indicate nel conto giudiziale e quelle liquidate in determina e la differenza tra mandati di reintegro e reintegri integrati indicati sul registro cronologico. Del pari irregolare appare la procedura di contabilizzazione delle spese evidenziata dal magistrato designato, posto che, nella maggioranza dei casi esaminati in sede di revisione, ai giustificativi di spesa non sono stati associati i relativi buoni economali con la conseguenza che la contabilizzazione delle spese è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni sul registro cronologico. Il conto giudiziale è, altresì, irregolare con riguardo ad alcune delle spese economali evidenziate dalle relazioni di irregolarità. In particolare, si osserva che restano ingiustificate: *a)* per l'importo di euro 26,80, le spese postali del 21 gennaio, del 13 luglio e del 30 settembre (per un totale di euro 5,70) e le spese per acquisto farmaci dell'11 febbraio e del 15 settembre (per un totale di € 21,10), perché prive dei prescritti giustificativi; e *b)* per l'importo di euro 600,00, le spese di rappresentanza, perché risulta confermato il rilievo formulato dal collegio sindacale dell'istituto, secondo il quale le stesse sono prive di adeguata motivazione e non sono controfirmate dalla direzione generale. Quanto alle ulteriori contestazioni, il collegio ritiene di condividere le conclusioni del magistrato designato. Infatti, sono stati trasmessi i giustificativi leggibili per le spese postali, per le commissioni di

bonifico, per la liquidazione degli interessi e per l'acquisto di alcuni beni, grazie al deposito della documentazione da ultimo acquisita dalla Guardia di finanza. Infine, con riferimento alla contestazione relativa alle spese di carburante, dalla documentazione trasmessa dall'INRCA emerge che l'istituto possiede un'unica vettura e che vi sono i rapporti mensili di utilizzo della stessa, con la allegazione dei buoni benzina. Dall'esame degli stessi, è risultata una discrasia sul *report* relativo al mese di marzo e sul *report* del mese di maggio. Tuttavia, il dirigente amministrativo ha fornito chiarimenti al riguardo, dai quali si evincono con chiarezza gli errori materiali dovuti ad alcuni refusi. Infatti, la somma dei buoni trasmessi ammonta ad euro 620,00 e corrisponde a quella risultante dal libro giornale, dal riepilogo riportato nelle ordinanze istruttorie di questo collegio, oltre che dalla tabella riassuntiva riportata nella nota a firma del menzionato dirigente amministrativo. Infine, con riferimento alle contestazioni relative al rimborso delle missioni, si osserva che sono state trasmesse le schede di rendicontazione, il regolamento economale ed il regolamento missioni. Al riguardo, il dirigente amministrativo, nella nota sopra richiamata, ha chiarito che il meccanismo di reintegro del fondo economale per gli acconti anticipati per cassa economale, in occasione delle missioni del personale dipendente, è avvenuto in applicazione dei citati regolamenti e del regolamento economale approvato con determina n. 32/DGEN del 30 gennaio 2015, mediante addebito in busta paga del dipendente dell'importo pari all'acconto ricevuto. Pertanto, in ragione di quanto dichiarato dal magistrato designato non è configurabile un ammanco della gestione ma alcune irregolarità, riservate all'autonoma valutazione della procura erariale, consistenti, ad esempio, nel

mancato rispetto dei termini indicati dagli artt. 4 e 7 del regolamento sulle missioni. Il 17 aprile 2026, l'INRCA ha, peraltro, provveduto a trasmettere la tabella riepilogativa con la quadratura contabile richiesta con i provvedimenti collegiali istruttori. Ne deriva che la gestione in esame deve essere dichiarata irregolare per le ragioni esposte e, inoltre, che il contabile deve essere ritenuto responsabile dell'ammanco per l'importo complessivo pari ad euro 626,80.

14. Ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 39337 e condanna l'agente contabile Francesco Picchierri al pagamento in favore dell'IRCCS-INRCA Por di Cosenza dell'importo di euro 626,80, oltre agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 20/10/2026

NOTA SPESE Giudizio di conto 23095	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 293/2021	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 293/2021-1	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 238/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 65/2025	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 109/2025	6	€ 96,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	18	€ 288,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 24/2026	6	€ 96,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	18	€ 288,00
ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 235,92
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 1.782,39**

DICONSI EURO MILLESETTECENTOTTANTADUE/39

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente